

**All.A**

**COINVOLGIMENTO DI ENTI DEL TERZO SETTORE IN ATTIVITÀ DI INTERESSE  
GENERALE PER IL PERSEGUIMENTO DI FINALITÀ CIVICHE, SOLIDARISTICHE E DI  
UTILITÀ SOCIALE. APPROVAZIONE DI SCHEMA DI CONVENZIONE. BOZZA DI  
CONVENZIONE TRSPORTO SOCIALE AMBITO AMIATA SENESE E VAL D'ORCIA**

L'anno addì .....del mese di..... nella residenza del Consorzio Società della Salute Amiata Senese e Val d'Orcia Valdichiana Senese ( di seguito SDS) con la presente scrittura privata, valida ad ogni effetto di legge tra la SDS C.F. 90017690521 P.IVA 01294260524, con sede legale in Montepulciano, Piazza Grande n. 1 rappresentata dal Direttore della SDS Ing. Roberto Pulcinelli, nato a Castiglione del Lago (PG) il 26.06.1959, autorizzato con Delibera Assemblea dei Soci n. .... del.....

**E**

l'Associazione senza scopo di lucro, denominata.....(di seguito solo Associazione) – C.F....., con sede legale in e rappresentata dal suo Legale rappresentante, nato a..... il, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'esclusivo interesse dell'Associazione;

**Premesso:**

1. che il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dal comma 4 dell'articolo 118 della Costituzione, invita le Amministrazioni locali ad avvalersi dell'operato dei cittadini, singoli ed associati per lo svolgimento di compiti e funzioni ad esse assegnati;
2. che il comma 5 dell'art. 3 del TUEL dispone che "i comuni e le province [svolgano] le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
3. che il "Codice del Terzo settore" emanato a norma dell'art. 1, comma 2, lettera b) della Legge 106/2016, riconosce "il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo", ne promuove "lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia" e ne favorisce "l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali";
4. la L.R. 21 febbraio 2005, n.12, e s.m. e.i. "riconosce il valore sociale e civile ed il ruolo nella società del volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e, nel rispetto dell'autonomia, ne sostiene e favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle più ampie finalità di carattere sociale, civile e culturale;

**Richiamata** la deliberazione Assemblea dei Soci n..... del....., immediatamente esecutiva, volta a favorire l'azione di promozione del volontariato in servizi utili e strategici a garantire progetti sociali di pubblica utilità, avvalendosi di organizzazioni di volontariato e/o associazioni di promozione sociale qualificate per lo sviluppo di iniziative innovative tese al miglioramento complessivo dell'offerta a favore dei cittadini;

**Considerato che:**

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato";

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 del D.Lgs. 117/2017); il possesso di requisiti di moralità professionale;

b) il poter dimostrare "adeguata attitudine" da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione

e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l’attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all’esperienza organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (art 56, commi 1 e 3 del D.Lgs.117/2017);

**Considerato, inoltre, che:**

- il comma 3 dell’articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- dal giorno ..... al giorno ..... \_ è stato pubblicato, sul sito istituzionale della SDS in “amministrazione trasparente”, uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato del territorio di accedere alla collaborazione con il Consorzio SDS;
- svolta la procedura comparativa, è stata selezionata l’Associazione non lucrativa denominata.....per lo svolgimento delle attività descritte nella presente manifestazione è iscritta nel registro \_ della Regione al n. dal e prevede nel proprio statuto la realizzazione di attività compatibili con quelle richieste dalla SDS.

Tanto richiamato e premesso,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**PREMESSO:**

- che nel periodo Settembre 2017 – Settembre 2019 si è attuato un servizio di trasporto verso strutture di cura, riabilitative, assistenziali e per altri interventi mirati all'autonomia personale e alla socializzazione dei cittadini residenti nei Comuni di Abbadia S.Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, San Quirico d’Orcia, Radicofani ;

- che il finanziamento di tale servizio e l'accertamento della relativa spesa si attuano in forma diversa da quella prevista per la compartecipazione dei Comuni sopra indicati al bilancio delle funzioni sociali e socio assistenziali e precisamente con le modalità di seguito descritte:

- ogni Comune definisce con proprio atto la partecipazione a tale servizio, quantificandone il finanziamento per l’attuazione ai sensi della presente Convenzione e versandolo all’Ente;
- l’Ente rendiconta ad ogni Comune l’impiego delle risorse ed autorizza le prestazioni fino a concorrenza dell’ammontare destinato all’attuazione del servizio;

**Articolo. 1 - Premesse**

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

**Articolo 2 – Oggetto**

La SDS, in forza del principio di sussidiarietà orizzontale ed a seguito di indizione di manifestazione di interesse, si avvale dell’attività dell’Associazione..... e, quindi, affida alla stessa, nell’ambito del proprio territorio, la gestione, in favore di terzi, delle seguenti attività di pubblica utilità:

- trasporto verso strutture di cura, riabilitative, assistenziali e per altri interventi mirati all’autonomia personale e alla socializzazione dei cittadini residenti nei Comuni di

**Abbadia S.Salvatore, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, San Quirico d’Orcia, Radicofani ;**

**Art. 3 – Definizione**

3.1 Per servizio di trasporto sociale si intende: accompagnamento con mezzi di trasporto di persone residenti nei comuni di Abbadia San Salvatore, Castiglione d’Orcia, San Quirico d’Orcia, Piancastagnaio, Radicofani che versano in una condizione di grave disagio sociale e/o fragilità: minori in carico al servizio della USL, disabili, adulti ed anziani che vivono soli, privi di familiari o parenti in grado di accompagnarli e con gravi impedimenti.

**Art. 4 – Oggetto**

4.1 Il servizio dovrà essere rivolto a realizzare interventi previsti nel piano individuale personale elaborato dal competente servizio sociale, se necessario in collaborazione anche con altri servizi professionali (L.R. 41/2005 art. 7 e s.m. ed i.).

4.2 A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riportano alcuni esempi di trasporto sociale:

- per l'espletamento procedure burocratiche indispensabili presso istituti previdenziali o tribunali e altro;

- per l'effettuazione visite specialistiche, accertative di invalidità, terapie indispensabili particolari, fermo restando l'intrasportabilità con i comuni mezzi.

#### **Art. 5 – Modalità di accesso al servizio**

5.1 Il cittadino, in condizione di disagio sociale e/o fragilità, che intenda avvalersi del servizio di trasporto sociale, dovrà rivolgersi all'assistente sociale competente territorialmente che, oltre alla presa in carico, dovrà certificare l'esistenza del disagio sociale, del disagio economico e/o fragilità e che il trasporto rientra tra gli interventi previsti nel piano individuale della persona.

5.2 Potranno accedere al servizio di trasporto sociale, senza nessuna forma di compartecipazione, i soggetti la cui situazione economica, ISEE familiare, rilasciato sulla base del DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 e del Decreto Ministero del lavoro e delle Politiche sociali 7 novembre 2014, risulti inferiore all'importo del minimo vitale, aumentato del 125% dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, per l'anno 2017.

5.3 In caso di trasporto con finalità sanitarie l'utente dovrà presentare all'assistente sociale competente per territorio, oltre all'attestazione ISEE valida, prescrizione del medico di medicina generale o pediatra, redatta su ricettario regionale, relativa alla necessità di effettuare prestazioni specialistiche o esami diagnostici o trattamenti terapeutici.

5.4 Eventuali deroghe a quanto indicato nei commi precedenti del presente articolo, con riferimento alle categorie elencate e al limite ISEE, motivate da gravi disagi sociali e/o familiari, dovranno essere sottoposte all'approvazione del Coordinatore Sociale di Zona.

5.5 Il trasporto sociale dovrà essere autorizzato dal Coordinatore Sociale di Zona, che verificherà la disponibilità economia rispetto al budget definito.

5.6 La successiva prenotazione del servizio di trasporto, da parte dell'assistente sociale, dovrà pervenire all'Associazione, a mezzo di posta elettronica con un preavviso minimo di 48 ore, utilizzando lo stampato allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

5.7 Eventuali richieste urgenti, per le quali è necessario dare una risposta in un tempo inferiore alle 48 ore, saranno preannunciate con una telefonata. Resta fermo il successivo invio del fax e di copia della prenotazione di cui ai commi precedenti.

5.8 L'Associazione dovrà, in ogni caso e con le modalità che riterranno più opportune, garantire il servizio richiesto. Ogni impossibilità a garantire lo svolgimento del servizio dovrà essere documentata mediante comunicazione ai sensi del successivo art. 8.

5.9 L'Associazione dovrà provvedere al coordinamento delle attività di trasporto.

#### **Art. 6 – Esecuzione dell'attività**

6.1 L'Associazione, per l'esecuzione del servizio di trasporto sociale, mette a disposizione:

- a) un numero adeguato di volontari per lo svolgimento delle attività;
- b) gli automezzi dell'Associazione;
- c) la struttura associativa e gli strumenti complementari necessari per la gestione operativa del servizio.

6.2 L'Associazione coinvolta dovrà garantire automezzi adeguatamente equipaggiati per il servizio di trasporto sociale.

6.3 L'autista dovrà essere munito dell'idonea autorizzazione alla guida in ottemperanza a quanto stabilito dalle vigenti leggi. Oltre all'autista dovrà essere previsto, ove necessario, un accompagnatore sulla base delle disposizioni vigenti per il trasporto di persone anziane o portatrici di handicap necessitanti interventi di supporto e sorveglianza durante il trasporto.

6.4 L'accompagnatore e/o l'autista cureranno con particolare attenzione la tutela dei trasportati durante la salita, il percorso e la discesa degli stessi e provvederà affinché all'arrivo vengano affidati all'incaricato di riceverli, senza omettere, in alcun caso, la vigilanza sugli stessi.

6.5 La presa in carico dell'utente da parte dell'autista e/o dell'accompagnatore avverrà e terminerà, di norma, di fronte all'abitazione del trasportato.

6.6 Sarà cura dell'assistente sociale segnalare all'Associazione eventuali situazioni relative ad utenti che non siano in grado di recarsi autonomamente all'automezzo atto al trasporto oppure siano necessari particolari ausili per il trasporto.

6.7 Nel caso di cui al comma precedente del presente articolo sarà discrezione dell'Associazione organizzare il trasporto con le modalità che riterrà più opportune al fine di adempiere alle indicate esigenze.

6.8 Nel caso di trasporti collettivi l'utente, di cui al comma 6.6 del presente articolo, nella presa in carico da parte dell'Associazione, dovrà essere il primo nel viaggio di andata e l'ultimo in quello di ritorno.

6.9 Nel caso di trasporti collettivi dovranno essere i servizi sociali professionali a segnalare le modalità di effettuazione del servizio per evitare la mancata sorveglianza, così come indicate al comma precedente.

6.10 Il servizio di trasporto potrà essere espletato tutti i giorni, con l'esclusione della domenica.

#### **Art. 7 – Obblighi dell'“Azienda”**

7.1 L'“Ente” si impegna a:

- d) fornire all'utenza ogni tempestiva informazione utile dello svolgimento del presente servizio di trasporto sociale;
- e) controllare e verificare periodicamente l'efficienza, l'efficacia, la quantità e la qualità dei servizi prestati dall'Associazione attraverso contatti con l'utenza fruitrice dei servizi.

#### **Art. 8 – Obblighi dell'Associazione**

8.1 L'Associazione si impegna, oltre al rispetto degli obblighi derivanti dalla presente convenzione,

- f) l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità, per il tempo concordato, le attività oggetto della presente convenzione, fatta salva la facoltà di recedere secondo le modalità previste nel successivo art. 11;
- g) l'osservanza delle modalità di coordinamento e di operato stabiliti nella presente convenzione;
- h) la tempestiva informazione in merito ad ogni variazione e notizia utile alla corretta gestione del servizio;
- i) l'immediata comunicazione all'“Azienda”, nonché alle famiglie del trasportato ed al personale del luogo di destinazione, l'eventuale interruzione del servizio;
- j) la stipula di polizza assicurativa, ai sensi delle vigenti normative che si riferiscono alle organizzazioni di volontariato per i volontari che prestano la propria opera, tenendo indenne l'Ente da qualunque responsabilità per danno o incidente, anche in itinere, che dovessero verificarsi a seguito dell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione;
- k) l'adozione delle disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte del personale impegnato, della normativa nazionale e regionale vigente per la tutela dei diritti e della dignità dell'utenza.

8.2 Il servizio sarà svolto con il personale volontario e/o giovani in servizio civile. L'Associazione può avvalersi di personale strutturato per il quale saranno applicate le differenti tipologie di

*contratti in essere nel settore e sarà rispettata la normativa vigente in materia di oneri previdenziali, assistenziali ed assicurativi.*

#### **Art. 9 – Rimborsi**

*9.1 Per ogni servizio di trasporto con auto è previsto un diritto di chiamata di € 5,00 ed un rimborso chilometrico pari ad € 0,55.*

*9.2 Per ogni servizio di trasporto con mezzo attrezzato, garantita la presenza dell'autista e dell'accompagnatore, è previsto un diritto di chiamata di € 8,00 ed un rimborso chilometrico pari ad € 0,90.*

*9.3 Per diritto di chiamata si intende il rimborso forfettario per l'uscita giornaliera (andata e ritorno) del mezzo.*

*9.4 Per rimborso chilometrico l'importo riconosciuto, per ogni chilometro effettivo percorso dai mezzi utilizzati per ogni servizio (andata e ritorno) di trasporto.*

*9.5 La liquidazione del corrispettivo da parte dell'Ente all'Associazione sarà effettuata mensilmente, a fronte di presentazione di specifico documento contabile e nota di servizio relativa al mese in cui si è verificato l'espletamento dei servizi.*

*9.6 Alla nota di servizio dovrà essere allegato l'elenco dei servizi effettuati, dei chilometri percorsi e delle ore di servizio erogate.*

*9.7 L'Associazione, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L. 13-08-2010 n. 136 e s.m.i., è obbligata e assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge.*

*9.8 Ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 13-08-2010 n. 136 e s.m.i., tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati su conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 13-08-2010 n. 136 e s.m.i. ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura – ufficio territoriale del Governo dove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione della presente convenzione.*

#### **Art. 10 – Durata della convenzione**

*10.1 La convenzione avrà durata di anni 1 dalla data della sua stipula e potrà essere rinnovata per un ulteriore anno, acquisito entro il mese precedente alla scadenza il consenso delle parti contraenti.*

*10.2 E' escluso ogni tacito rinnovo.*

#### **Art. 11 – Risoluzione – Rescissione - Penale**

*11.1 E' attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di risolvere la presente convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 30 giorni.*

*11.2 L'Ente ha facoltà di rescindere la presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione del servizio di trasporto sociale, quali a titolo di esempio non esaustivo:*

- il servizio di trasporto sociale non è fornito in conformità a quanto concordato;*
- il servizio di trasporto non è eseguito con la dovuta diligenza.*

*11.3 Nel caso previsto dal precedente comma l'Ente procederà solamente alla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione, documentate e certificate.*

*11.4 Foro competente in caso di controversie sarà quello di Siena, rinunciando espressamente fin da ora le parti alla competenza di qualsiasi altra sede.*

*11.5 Nell'eventualità che l'Associazione, per cause inerenti la propria organizzazione, non svolga quanto previsto dalla presente Convenzione, sarà tenuta a versare all'Ente una penale di € 100,00*

*per ogni mese non coperto.*

### **Art. 12 – Responsabilità e Trattamento dei dati personali**

*12.1 Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 l'Associazione assume la qualifica di Titolare del Trattamento per i dati trattati in esecuzione della presente convenzione, la cui titolarità resta in capo all'“Azienda”.*

*12.2 L'Associazione assume l'obbligo di agire in modo che non siano divulgati o oggetto di sfruttamento i dati e le informazioni di cui venga in possesso, in ossequio a quanto previsto dal D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 in materia di trattamento dei dati.*

*12.3 Il personale volontario o incaricato dall'Associazione è tenuto ad osservare rigorosamente le norme sulla riservatezza e sul segreto a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avranno comunicazione o prenderanno conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.*

*12.4 Il medesimo obbligo di riservatezza grava anche sull'Ente nei confronti dell'Associazione. Le parti, inoltre, si impegnano a rendere edotti di tale obbligo di riservatezza ogni eventuale terzo con il quale avessero rapporti.*

*12.5 L'Ente dovrà essere tenuta indenne da ogni responsabilità civile e penale derivante dall'espletamento dell'incarico affidato con la presente convenzione.*

*12.6 L'Associazione risponderà personalmente e con propri mezzi degli eventuali danni arrecati all'Ente e/o terzi, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati.*

*12.7 In caso di infortunio che dovesse occorrere al personale volontario o incaricato dall'Associazione affidataria dell'incarico, questi non potranno accampare diritto alcuno nei confronti dell'Ente.*

*Le comunicazioni di sospensione, interruzione e risoluzione della convenzione devono avvenire mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata.*

### **Articolo 10 – Controversie**

*I rapporti tra SDS ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile). Eventuali contestazioni circa l'esplicazione del servizio, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziaria territorialmente competente.*

### **Articolo 11 – Rinvio dinamico**

*Per tutto quanto qui non previsto e normato, SDS e Associazione rinviano al Codice Civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamenti troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.*

### **Articolo 12 - Spese contrattuali**

*Tutte le spese, i diritti, le imposte inerenti e conseguenti alla presente sono a carico di chi richiederà la registrazione: SDS o Associazione che provvederanno a registrazione esclusivamente in caso d'uso (art. 6 del DPR 131/1986). Con la presente scrittura privata l'Associazione si impegna inoltre all'adempimento degli obblighi disposti dal D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore.*

*La SDS ed Associazione hanno letto la presente Convenzione, ritenuta conforme alle loro volontà, approvano e confermano ogni paragrafo e articolo e la sottoscrivono.*

*Data,.....*

*p. la SDS*

*p.l'Associazione*